

1) Copia Cliente – 2) Copia Confidi

TRASPARENZA
FOGLIO INFORMATIVO
MUTUO CHIROGRAFARIO ALLE IMPRESE
CREDITO SPECIALE ABRUZZO 2024

Beneficiari PMI o Liberi Professionisti con sede legale e/o operativa nelle Regioni Abruzzo e Molise
Condizioni economiche valide fino al 30 settembre 2024 – data “fine richiesta” finanziamento

Vers. N.3 del 17-06-2024

INFORMAZIONI SUL CONFIDI**UNI.CO. S.c.**

Sede legale in: Via Totti, 4 – 60131 Ancona Telefono 071 - 2868725 – Fax 071 - 2900812

E-mail: uni-co@legalmail.it sito internet: www.uni-co.eu

N. iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona e C.F. e Partita IVA n. 01422550424 REA n. 130141

Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 106 T.U.B. al n. 19523.0

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente/socio:

nome: _____ qualifica (dipendente, agente, altro) _____

Iscritto all'Albo/Elenco: _____ con provvedimento n. _____ del _____

telefono: _____ e-mail: _____

CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Con il contratto di mutuo chirografario il Confidi consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

Il mutuo è chirografario in quanto non è garantito da ipoteca o altro diritto reale, anche se può essere richiesta la prestazione di altre forme di garanzia reali o personali, di pegno, vincoli o specifiche cautele. Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate sono generalmente mensili.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.

UNI.CO SOC. Coop. opera con il Fondo Di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto il presente finanziamento può essere assistito, previa valutazione positiva di ammissibilità, da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi Legge 662/96 e successive modifiche il cui scopo è di facilitare l'accesso al credito delle PMI, dei loro Consorzi e dei professionisti iscritti a ordini e associazioni attraverso l'intervento di garanzia dello Stato. Per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici e delle finalità ammesse, si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

I TIPI DI MUTUO CHIROGRAFARIO E I LORO RISCHI**Tipologie di Finanziamento:****Mutuo Chirografario - Credito Diretto Ordinario****Caratteristiche del finanziamento**

E' un finanziamento solitamente destinato all'acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento di immobili, all'acquisto di impianti e macchinari ovvero alla copertura del fabbisogno finanziario connesso all'investimento e allo sviluppo delle imprese. L'erogazione della somma finanziata avviene in un'unica soluzione, per un importo max di 250.000,00 euro, con il rimborso periodico delle rate e la sua **durata va da un minimo di 19 mesi a un massimo di 84 mesi**.

Garanzie Il mutuo può prevedere che il cliente richieda l'intervento in garanzia di altro Confidi e della garanzia a valere sul Fondo Centrale di Garanzia (FCG) in favore delle PMI ai sensi della L. 662/1996 o altro intervento di Fondi di garanzia/controgaranzia.

Mutuo Chirografario - "PLAFOND CONFIDI" Convenzione Cassa Depositi e Prestiti (CDP) – Assoconfidi

Il 25 settembre 2020 Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Assoconfidi hanno sottoscritto la Convenzione "Plafond Confidi" sulla base della quale CDP mette a disposizione dei Confidi iscritti all'Albo di cui all'art 106 del TUB un Plafond finanziario di complessivi 500 milioni di euro con l'obiettivo di favorire l'accesso al credito alle imprese con meno di 249 dipendenti che rispettino i requisiti per beneficiare della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI. Il plafond viene utilizzato con la modalità cosiddetta "a sportello" ovvero fino ad esaurimento delle risorse e sulla base delle richieste presentate con i contratti di finanziamento integrativi e le relative richieste di utilizzo pervenute a CDP in ordine cronologico.

L'erogazione del finanziamento è subordinata al ricevimento da parte del Confidi della provvista corrispondente da parte di CDP. Pertanto, ove l'istruttoria del Confidi fosse stata completata con esito positivo, in caso di mancato ottenimento della provvista da parte di CDP o dell'ottenimento in misura non sufficiente a soddisfare interamente la richiesta, il finanziamento non può essere concesso o nel secondo caso, può essere ridotto rispetto alla richiesta iniziale senza alcuna responsabilità del Confidi né di CDP.

Caratteristiche del finanziamento

Il finanziamento è finalizzato al supporto di iniziative relative ad investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione ed alle esigenze di incremento del capitale circolante. Sono ammesse anche le operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi nei limiti previsti dalle disposizioni operative del Fondo di Garanzia (ivi incluso, per chiarezza, l'articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (così come modificato dalla legge di conversione n. 40/2020). Ad ogni impresa beneficiaria possono essere erogati più finanziamenti di diversa o di medesima tipologia per un importo massimo cumulato non eccedente 250.000,00 euro, con una **durata minima di 12 mesi**.

Garanzie

I Finanziamenti "PLAFOND CONFIDI" devono essere obbligatoriamente assistiti dalla garanzia concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI (gestito da MCC) per una misura di copertura pari ad almeno l'80%. La Convenzione "Plafond Confidi" prevede che i crediti derivanti dai finanziamenti erogati dal Confidi alla clientela debbano essere obbligatoriamente ceduti in garanzia a CDP, con relativa accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto e, se presente e ove ne ricorrano le condizioni, del garante. E' fatto altresì assoluto divieto al Confidi ed al cliente di cedere in

qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo finanziamento, ad eccezione della sopra citata cessione in garanzia a CDP.

Rischi:
Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Altro

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto.

Ammissione socio

Per ottenere il mutuo di UNI.CO. S.c. il soggetto deve acquisire la qualità di socio. All'uopo lo stesso deve presentare la richiesta di ammissione a socio all'attenzione degli uffici del confidi con contestuale versamento delle azioni ordinarie e di quanto altro dovuto e previsto dallo statuto sociale e dai regolamenti interni.

La qualità di socio viene acquisita con delibera degli organi preposti e mantenuta sino al recesso o all'esclusione, a norma dello statuto sociale.

Requisiti per la concessione da parte di UNI.CO. S.c. di questa tipologia di mutuo: clientela non privata ("non consumatori"), valutazione positiva della capacità di rimborso, garanzie sufficienti.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Quanto può costare il Mutuo

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) sotto indicato è stato calcolato considerando le spese, ove previste, relative a: diritti di segreteria, commissioni di erogazione, spesa linea fondo centrale di garanzia, spese incasso rata, imposta sostitutiva (operazione superiore a 18 mesi)

Ipotesi "MUTUTO A TASSO FISSO"

Tasso Annuo Effettivo Globale (7,10%) – Fondi Propri	Tasso Annuo Effettivo Globale (6,98%) – Plafond CDP	Tasso Annuo Effettivo Globale (6,14%) – Fondi Propri fino al 30/06/2024
Calcolato al tasso di interesse del 4,50% fisso capitale di Euro 40.000 per la durata di 5 anni , con garanzia FCG, scoring Sufficiente.	Calcolato al tasso di interesse del 4,50% fisso capitale di Euro 40.000 per la durata di 5 anni , con garanzia FCG, scoring Sufficiente.	Calcolato al tasso di interesse del 4,50% fisso capitale di Euro 40.000 per la durata di 5 anni , con garanzia FCG, scoring Sufficiente.

Avvertenza: la misura effettiva del TAEG relativo al prestito che dovesse essere stipulato potrà variare in relazione alla durata, all'ammontare dell'importo erogato, alla periodicità del rimborso, alla tipologia di tasso. Il presente TAEG ha solo valore indicativo essendo formulato in relazione all'esempio considerato.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto le spese di assicurazione volontaria.

Il TAEG riportato non comprende il costo dell'eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente sceglie ed in funzione del rating / rischiosità dallo stesso attribuito al cliente né il costo delle eventuali coperture di Fondi di controgaranzia. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati a UNI.CO. S.c. in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.

Importo massimo finanziabile	Euro 40.000,00																																																																											
Durata minima	19 mesi																																																																											
Durata massima	84 mesi (compreso eventuale preammortamento di 3, 6, 9 o 12 mesi)																																																																											
FONDO DI GARANZIA RICHIESTO	Fondo Centrale di Garanzia (L. 662/96) – (con provvista CDP se ammissibile)																																																																											
TASSI																																																																												
Tasso di interesse nominale annuo Tasso Fisso	T.A.N. FISSO pari al 4,50% La valuta per l'applicazione degli interessi passivi, decorre dal 7° giorno successivo alla data di stipula.																																																																											
Tasso di interesse di preammortamento	Pari al Tasso di interesse nominale annuo applicato nel primo periodo di ammortamento.																																																																											
Tasso di ritardato pagamento (mora)	Sul tasso fisso: 2 punti percentuali in più del tasso contrattualizzato																																																																											
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO																																																																												
Commissioni di erogazione	La commissione di erogazione è trattenuta all'impresa in unica soluzione al momento dell'erogazione e viene calcolata sul finanziamento in base alla durata , applicando le seguenti percentuali:																																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Durata</th> <th colspan="6">COMMISSIONE BASE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>fino a 24 mesi</td><td colspan="6">3,25</td></tr> <tr><td>fino a 30 mesi</td><td colspan="6">3,58</td></tr> <tr><td>fino a 36 mesi</td><td colspan="6">3,90</td></tr> <tr><td>fino a 42 mesi</td><td colspan="6">4,23</td></tr> <tr><td>fino a 48 mesi</td><td colspan="6">4,55</td></tr> <tr><td>fino a 54 mesi</td><td colspan="6">4,88</td></tr> <tr><td>fino a 60 mesi</td><td colspan="6">5,20</td></tr> <tr><td>fino a 72 mesi</td><td colspan="6">5,53</td></tr> <tr><td>oltre i 72 mesi</td><td colspan="6">5,85</td></tr> </tbody> </table>						Durata	COMMISSIONE BASE						fino a 24 mesi	3,25						fino a 30 mesi	3,58						fino a 36 mesi	3,90						fino a 42 mesi	4,23						fino a 48 mesi	4,55						fino a 54 mesi	4,88						fino a 60 mesi	5,20						fino a 72 mesi	5,53						oltre i 72 mesi	5,85					
Durata	COMMISSIONE BASE																																																																											
fino a 24 mesi	3,25																																																																											
fino a 30 mesi	3,58																																																																											
fino a 36 mesi	3,90																																																																											
fino a 42 mesi	4,23																																																																											
fino a 48 mesi	4,55																																																																											
fino a 54 mesi	4,88																																																																											
fino a 60 mesi	5,20																																																																											
fino a 72 mesi	5,53																																																																											
oltre i 72 mesi	5,85																																																																											
	Per periodi intermedi si applicano le commissioni dello scaglione immediatamente superiore (es. 20 mesi si applica lo scaglione del periodo di 24 mesi).																																																																											
	Alla commissione base, calcolata secondo la tabella sopra riportata, va applicato una maggiorazione/diminuzione, in base allo scoring risultante dall'istruttoria, con le seguenti percentuali:																																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SCORING</th> <th>Eccellente</th> <th>Buono</th> <th>Discreto</th> <th>Sufficiente</th> <th>Mediocre</th> <th>Critico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MAGG/DIM linea Fondo Centrale di Garanzia</td> <td>-39,57%</td> <td>-26,38%</td> <td>-13,19%</td> <td>0,00%</td> <td>13,19%</td> <td>26,39%</td> </tr> </tbody> </table>						SCORING	Eccellente	Buono	Discreto	Sufficiente	Mediocre	Critico	MAGG/DIM linea Fondo Centrale di Garanzia	-39,57%	-26,38%	-13,19%	0,00%	13,19%	26,39%																																																								
SCORING	Eccellente	Buono	Discreto	Sufficiente	Mediocre	Critico																																																																						
MAGG/DIM linea Fondo Centrale di Garanzia	-39,57%	-26,38%	-13,19%	0,00%	13,19%	26,39%																																																																						
	In caso di Linea Fondo Centrale di Garanzia deliberata entro il 31/12/2024 l'importo finale della Commissione di erogazione va ridotto del 40%.																																																																											

	In ogni caso l'importo delle commissioni di erogazione non può essere inferiore a 50,00 Euro.						
Informativa precontrattuale, testo contratto e preventivo con condizioni economiche	Gratuito						
SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO							
Spese incasso rata (per ciascuna rata)	1 euro						
Spese di Insoluto	max 3,00 euro a rata						
Spese per variazione piano di ammortamento o altre variazioni alle condizioni contrattuali (secondo le modalità indicate nel Foglio Informativo vigente alla data della domanda di "conferma alle modifiche contrattuali")	<p>Vengono richieste in caso di allungamento, rimodulazione e/o a fronte di modifiche intervenute successivamente al perfezionamento dell'operazione, ad eccezione della moratoria da accordo ABI.</p> <p>Sono previste due voci di costo di cui una fissa e una proporzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una parte fissa (diritti di segreteria per richiesta), che il cliente dovrà versare in fase di richiesta, calcolata in funzione del capitale residuo come riportato nella seguente tabella <table border="1" data-bbox="582 481 1189 548"> <tr> <td>Da 0 sino a 10.000 euro</td> <td>100,00 euro</td> </tr> <tr> <td>Da 10.001 sino a 50.000</td> <td>150,00 euro</td> </tr> <tr> <td>Da 50.001 in poi</td> <td>200,00 euro</td> </tr> </table> • Una parte proporzionale (commissioni di erogazione), che il cliente dovrà versare in fase di perfezionamento della modifica in caso di variazione durata, pari a: <ul style="list-style-type: none"> ○ 0,8% annuo del rischio in essere in presenza di controgaranzie; ○ 1% annuo del rischio in essere in assenza di controgaranzia. <p>La commissione sarà calcolata sull'effettiva durata della sospensione.</p> <p>Per i casi di sospensione senza allungamento della durata e/o di modifica intervenuta successivamente al perfezionamento dell'operazione che comunque non comporta allungamento della durata verrà richiesta unicamente la parte fissa (<u>diritti di segreteria per richiesta</u>).</p>	Da 0 sino a 10.000 euro	100,00 euro	Da 10.001 sino a 50.000	150,00 euro	Da 50.001 in poi	200,00 euro
Da 0 sino a 10.000 euro	100,00 euro						
Da 10.001 sino a 50.000	150,00 euro						
Da 50.001 in poi	200,00 euro						
Spese invio estratto conto / documento di sintesi inviato ai soggetti finanziati ed ai garanti: • in formato cartaceo • in formato digitale	<p>L'eventuale costo viene addebitato sulla prima rata successiva all'invio dell'estratto conto</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.00 euro (a singola spedizione) • gratis 						
Produzione, spedizione o altre spese riconducibili a singole richieste del cliente	10,00 euro						
Spese invio diffida	Non prevista						
Attestazione pagamento /dichiarazione di interessi pagati	Non prevista						
Spese per dichiarazione di sussistenza di credito/debito	Non prevista						
Commissione per estinzione anticipata	Non prevista						
Commissione per conteggio per anticipata estinzione (nel caso in cui non si proceda all'estinzione)	Non prevista						
produzione, spedizione o altre spese comunque denominate relative alle comunicazioni di cui agli articoli 118 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) ed alla surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità	Non previste						
PIANO DI AMMORTAMENTO							
Tipo di ammortamento	Francese (con quota capitale crescente)						
Tipologia di rata	<p>Costante posticipata (finanziamento a tasso fisso)</p> <p>Sulla prima rata del piano di ammortamento verranno inseriti interessi calcolati dal 7° giorno successivo alla stipula sino alla sua data di scadenza.</p> <p>Nell'eventuale periodo iniziale di preammortamento le rate sono costituite dalla sola quota interessi.</p> <p>Tali quote interessi saranno addebitate con cadenza trimestrale durante il periodo di preammortamento.</p>						
Periodicità delle rate	Mensile, al 15 di ogni mese.						
Calendario per il calcolo interessi	Anno commerciale						

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti della categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato in filiale e sul sito del Confidi www.uni-co.eu.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Imposta Sostitutiva (ove prevista contrattualmente) - Sul totale dell'importo del mutuo erogato come da disposizioni legislative tempo per tempo vigenti.

Regime Fiscale Ordinario (ove previsto contrattualmente) - I contratti di finanziamento a breve termine (durata non superiore a 18 mesi)

SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE

Le azioni ordinarie da versare in caso di richiesta di mutuo sono pari al 1% del finanziamento. Le azioni ordinarie hanno un valore unitario di 25,82, l'importo da versare sarà arrotondato per eccesso, e comunque l'importo minimo da sottoscrivere è pari a 258,20. La sottoscrizione di azioni implica il rispetto dello Statuto sociale e in ogni caso le azioni stesse non potranno essere liquidate al socio se non dietro richiesta di recesso. Il socio, se non ha in corso operazioni assistite dal Confidi, può fare richiesta di recesso secondo le regole previste nello Statuto Sociale. Il recesso può essere limitato dal consiglio di Amministrazione, tenuto conto della situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e solvibilità del Confidi secondo quanto previsto dalla normativa legislativa e regolamentare in materia di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a deliberare l'acquisto o il rimborso delle azioni della società, previa la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza. Si rimanda a tutto quanto previsto dagli artt. 10, 15 e 18 dello Statuto Sociale.

SERVIZI ACCESSORI

Polizza assicurativa a fronte dei rischi morte o invalidità permanente per infortunio	Normalmente la polizza assicurativa è facoltativa tuttavia, in alcuni casi, potrebbe essere indispensabile per ottenere il finanziamento. Nel caso in cui il Cliente sottoscriva anche una copertura assicurativa a protezione del credito, occorre considerare anche le relative spese. Per le condizioni contrattuali, i costi e le relative modalità di pagamento delle polizze segnalate dal Confidi è necessario rivolgersi direttamente alle agenzie/broker delle Compagnie Assicurative di riferimento ove il cliente potrà consultare i rispettivi Fascicoli Informativi disponibili. <u>Il cliente può sempre sottoscrivere una polizza assicurativa scelta liberamente sul mercato</u>
---	--

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria: il tempo massimo che può intercorrere tra la presentazione di tutta la documentazione necessaria alla delibera e la stipula del contratto è pari a novanta giorni (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili al Confidi).

Disponibilità dell'importo: le somme sono erogate successivamente alla stipula del contratto dell'operazione entro un termine di massimo 7 giorni dalla data di stipula.

Qualora siano previste delle garanzie il cui perfezionamento richiede degli adempimenti successivi alla stipula (ad esempio: acquisizione di pegni), le somme saranno erogate successivamente al perfezionamento delle garanzie medesime.

Altro: non previsto.

RIMBORSO ANTICIPATO – PORTABILITA' E RECLAMI
Rimborso anticipato

L'Impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di rimborsare anticipatamente il mutuo, in linea capitale ed interessi, a condizione che siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, ivi compresi gli interessi moratori per ritardato pagamento, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dal Confidi in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto ed ogni altra somma di cui il Confidi fosse creditore.

Nessuna penale, compenso od onere aggiuntivo è dovuto al Confidi in dipendenza dell'estinzione anticipata.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario - nei casi previsti dalla normativa di riferimento - il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

La disciplina di cui sopra si applica se il cliente è una persona fisica o una micro-impresa.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il rapporto si chiude, a seguito di estinzione o recesso o cessazione per qualsiasi causa prevista, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui il cliente abbia eseguito il rimborso del prestito ed adempiuto a tutte le altre richieste del Confidi, strumentali all'estinzione del rapporto.

Procedure di Reclamo

Nel caso in cui sorga una controversia tra l'Impresa e il Confidi relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto di Mutuo, l'Impresa - prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.

Il Confidi osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui sorga una controversia, tra il Confidi ed il cliente, quest'ultimo può presentare Reclamo all'Ufficio Reclami del Confidi, per lettera Raccomandata a/r indirizzata a: "Ufficio Reclami, Via Sandro Totti,4 cap 60131 Ancona o tramite mail al seguente indirizzo: reclami@uni-co.eu o uni-co.legale@legalmail.it Il confidi provvederà ad evadere la richiesta entro 60 gg. Qualora il cliente non fosse soddisfatto, o non abbia ricevuto risposta entro i termini, prima di attivare un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, può ricorrere ad uno dei seguenti strumenti:

- RICORSO All'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)¹. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca D'Italia o direttamente al Confidi². UNI.CO. S.c. mette a disposizione dei clienti, presso i propri locali e sul proprio sito, le guide per l'accesso all'ABF.
- Attivare una PROCEDURA DI MEDIAZIONE³, finalizzata alla conciliazione presso un Organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca D'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente. Qualora invece il cliente volesse esercitare un'azione relativa ad una controversia inerente il contratto finanziario, è tenuto preliminarmente, ai sensi dell'art. 84 del D.L. 69/2013, **pena l'improcedibilità della relativa domanda**, ad esperire la procedura di mediazione o ad attivare il procedimento innanzi all'ABF. Per ogni azione e controversia sarà competente il foro di Ancona, fermo restando l'applicabilità dell'art. 20 c.p.c.

LEGENDA

Ammortamento	E' il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
CDP	La "Cassa Depositi e Prestiti" è una Società per azioni a controllo pubblico con la missione istituzionale di finanziare lo sviluppo del Paese. CDP opera nel settore dei finanziamenti pubblici, in quello degli incentivi pubblici al settore produttivo ed alle opere strategiche, sostiene le PMI erogando provvista al settore bancario e finanziario vincolata a tale scopo.
Imposta sostitutiva	L'imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata contrattuale superiore a 18 mesi. Con il pagamento di questa imposta non si deve procedere al pagamento delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali nonché delle tasse sulle concessioni governative.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Linea Ordinaria	Per Linea Ordinaria si intende la pratica di finanziamento senza la garanzia di altri fondi
Linea F.C.G.	Per Linea F.C.G. si intende la pratica di finanziamento assistita dalla copertura del Fondo Centrale di Garanzia
PMI	Si rimanda a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 e dall'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea,
Parametro di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

¹ Cfr. Provvedimento della Banca D'Italia del 18 giugno 2009 recante "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni di servizi bancari e finanziari".

² Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'ABF e sottoscritto dal Cliente/Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca D'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del Reclamo.

³ D.Lgs n.28 del 04/03/2010 Art.5 comma 1.

Plafond Confidi	Il Plafond Confidi è destinato al finanziamento di investimenti, da realizzare o in corso di realizzazione, e ad esigenze di incremento del capitale circolante delle PMI a fronte della Convenzione sottoscritta il 25 settembre 2020 da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) – Assoconfidi
Preammortamento	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Risoluzione	Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito.
Scoring	Valutazione del merito creditizio dell'operazione in richiesta eseguito mediante valutazione della solidità finanziaria dell'impresa e della valutazione dell'operazione proposta.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dal Confidi non sia superiore.
Trattamento tributario	I contratti di finanziamento a breve termine (durata fino a 18 mesi) sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposte di registro, di bollo e, quando previste, quelle ipotecarie e catastali).
Valuta	Periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi: si intende cioè il giorno in cui cominciano a maturare gli interessi attivi e passivi di un'operazione bancaria.

ATTESTAZIONE DEL CLIENTE

Il sottoscritto _____
 in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____ dichiara di aver ricevuto, in tempo utile prima della conclusione del contratto, copia del presente Foglio Informativo, della guida all'A.B.F (in caso di offerta fuori sede) o di aver preso visione della Guida ABF e del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) di cui all'art.2 L.108/96 (in caso di offerta fuori sede) o di averne preso visione; dichiara inoltre di aver, in luogo del contratto, visionato e sottoscritto un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni dallo stesso fornite e di essere consapevole che il contratto definitivo verrà consegnato prima della sua sottoscrizione in quanto la determinazione da parte del Confidi delle condizioni economiche definitive dovrà essere preceduta da un'istruttoria.

Data _____

Firma _____

CONDIZIONI CONTRATTUALI

- Interessi di mora

La UNI.CO. S.c., per ogni somma dipendente dal presente contratto a lei dovuta a titolo di rimborso di capitale ma, non di interessi, e non pagata dal MUTUATARIO, applicherà di diritto a partire dal giorno della scadenza e fino al momento del pagamento, gli interessi di mora per ritardato pagamento, anche in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, il MUTUATARIO, senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora, cui egli espressamente rinuncia, sarà tenuto a corrispondere, in luogo dell'interesse corrispettivo, l'interesse di mora nella ragione di 2 punti percentuali in più del tasso, di cui al precedente art. 2, a decorrere da tale ultima data e fino al giorno dell'effettivo pagamento. La misura degli interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge n. 108/1996.

- Estinzione anticipata

Il MUTUATARIO in ogni momento potrà restituire anticipatamente il capitale mutuato in tutto o in parte. Tale facoltà potrà essere esercitata dal MUTUATARIO inviando apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R alla sede legale di UNI.CO. S.c. o tramite PEC.

La UNI.CO. S.c. si impegna a fornire al MUTUATARIO, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta apposito conteggio di rimborso anticipato con l'indicazione dell'importo e del termine entro il quale il MUTUATARIO dovrà provvedere al pagamento attraverso bonifico bancario alle coordinate ivi indicate. Nessun compenso di cui all'art. 40, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° Settembre 1993, n. 385, è dovuto sul capitale restituito anticipatamente.

- Obblighi della parte finanziata

Il MUTUATARIO si obbliga:

- (a) a rilasciare contestualmente tutte le garanzie e/o impegni concordati;
- (b) a utilizzare il finanziamento unicamente per lo scopo previsto e a fornire, a richiesta della UNI.CO. S.c., la relativa documentazione;
- (c) a fornire immediatamente alla UNI.CO. S.c., nei quindici giorni dalla richiesta di quest'ultima, le dichiarazioni, la documentazione ed ogni altra notizia, informazione o dato sulle proprie condizioni patrimoniali finanziarie ed economiche;
- (d) a inviare alla UNI.CO. S.c. dietro richiesta il bilancio annuale del MUTUATARIO con la relativa nota integrativa, relazione degli Amministratori e dei Sindaci e relazione della società di revisione, ove esistente;
- (e) a comunicare immediatamente alla UNI.CO. S.c. ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, produttivo, amministrativo, giuridico o contenzioso, ancorché notorio, che possa pregiudicarne la capacità operativa o possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica o finanziaria del MUTUATARIO, ivi compreso la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'Art. 2447 – bis e seguenti cc;
- (f) ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- (g) a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione del conto corrente di addebito indicato all'art.1 del presente contratto;
- (h) ad autorizzare UNI.CO. S.c. all'addebito in via continuativa attraverso la sottoscrizione del mandato SEPA

- Indilazionabilità degli obblighi

L'obbligo del MUTUATARIO di pagare alla scadenza fissata le somme tutte dovute a titolo di rimborso capitale ed a titolo di interessi e più in genere l'adempimento degli obblighi tutti di cui al presente Contratto non potrà essere sospeso o ritardato neanche in caso di contestazione, pure giudiziale, da parte del MUTUATARIO stesso o comunque sorta fra le PARTI.

- Imputazione dei pagamenti

Salvo diversa determinazione della UNI.CO. S.c., qualsiasi versamento dal Mutuatario o comunque qualsiasi incasso verrà imputato ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1194 cod. civ. a decurtazione delle spese, degli interessi e, per la residua parte, del capitale.

- Veridicità della documentazione presentata

Il MUTUATARIO, o chi per essa, dichiara e conferma la veridicità di tutta la documentazione presentata e delle comunicazioni scritte rilasciate.

- Decadenza del beneficio del termine - risoluzione del contratto

In caso di mancato o ritardato adempimento, anche parziale delle obbligazioni di seguito indicate la UNI.CO. S.c. avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del presente contratto e la decadenza dal beneficio del termine del MUTUATARIO e ciò senza necessità alcuna di costituzione in mora in caso di:

- mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso del mutuo in linea capitale e pagamento degli interessi e degli eventuali accessori;
- mancato rimborso spese, spese legali, tasse ed imposte;

Identica facoltà di risolvere il contratto e dichiarare il MUTUATARIO decaduto dal beneficio del termine è riconosciuta alla UNI.CO. S.c. nei casi di seguito elencati:

- l'apertura, a carico del MUTUATARIO e degli eventuali garanti, di procedure concorsuali (di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267) e successive modificazioni;
- i protesti, sequestri, pignoramenti, iscrizioni di ipoteche legali, giudiziali, volontarie, preesistenti o sopravvenute, a carico del MUTUATARIO e degli eventuali garanti e che, a giudizio della UNI.CO. S.c., possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del credito;
- il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 C.C.;
- la mancata rispondenza a realtà delle situazioni, dati e conti esposti alla UNI.CO. S.c. tanto in sede di richiesta o di istruttoria per la concessione del presente mutuo, quanto successivamente;
- il verificarsi di cambiamenti o eventi tali da modificare l'attuale assetto giuridico e amministrativo del MUTUATARIO o da incidere comunque sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria, economica o tecnica e che, a giudizio della UNI.CO. S.c., possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del credito
- quando il MUTUATARIO o gli eventuali garanti vengano segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema Interbancario, traggano assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, risultino inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la UNI.CO. S.c..

Tutte le garanzie prestate dal MUTUATARIO, sia se costituite con il presente atto, sia quelle costituite con atti autonomi nonchè quelle successivamente acquisite dalla UNI.CO. S.c. restano valide.

Il MUTUATARIO, in ogni caso di risoluzione del contratto di mutuo, dovrà corrispondere immediatamente alla UNI.CO. S.c. il residuo debito in linea capitale, rate insolute, oltre gli eventuali interessi corrispettivi maturati, spese ed accessori, nonchè gli interessi di ritardato pagamento calcolati dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato la suddetta risoluzione fino all'estinzione del debito.

- Effetti della decadenza dal beneficio del termine e/o della risoluzione del contratto e/o dal recesso del contratto

Verificandosi le suindicate ipotesi la UNI.CO. S.c. è legittimata a dichiarare la PARTE FINANZIATA decaduta dal beneficio del termine, ovvero a risolvere il contratto *ipso iure*, dandone comunicazione al MUTUATARIO con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, con il conseguente obbligo per la PARTE FINANZIATA di provvedere immediatamente al rimborso alla UNI.CO. S.c. dell'intero importo in linea capitale, oltre ad interessi corrispettivi maturati, interessi di mora calcolati al tasso e secondo le modalità previste nei precedenti Artt. 3 e 4, oneri, accessori e quant'altro dovuto, fermi ed impregiudicati restando i diritti della UNI.CO. S.c. nei confronti di altri obbligati.

- Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

La UNI.CO. S.c. può modificare unilateralmente le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, qualora sussista un giustificato motivo. La UNI.CO. S.c. comunica qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.

Il MUTUATARIO può recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione della modifica unilaterale comunicata dalla UNI.CO. S.c., corrispondendo alla stessa quanto dovuto per capitale, interessi, accessori, spese ed ogni altra ragione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il MUTUATARIO ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se il MUTUATARIO non recede entro la data prevista per l'applicazione della modifica, essa si intende approvata ed efficace.

- Efficacia dei libri contabili di UNI.CO. S.c.

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della UNI.CO. S.c. costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla stessa verso la PARTE FINANZIATA in dipendenza del presente Contratto.

- Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto, ed anche per le notifiche di qualsiasi titolo e atto, nonché di ogni diffida o avviso, anche non giudiziale, le PARTI eleggono domicilio, quanto alla UNI.CO. S.c., presso la sua sede, quale in epigrafe indicata, e il MUTUATARIO all'indirizzo sopra indicato ovvero a quello fatto conoscere successivamente con apposita comunicazione.

Quando il mutuo è intestato a più persone - in mancanza di diverso accordo scritto - le comunicazioni della UNI.CO. S.c. sono effettuate all'indirizzo indicato nel contratto, oppure a quello successivamente fatto conoscere per iscritto alla UNI.CO. S.c., con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatori.

Eventuali modifiche dell'indirizzo possono essere comunicate a UNI.CO. S.c. anche da uno solo dei cointestatori, il quale deve informare tempestivamente gli altri cointestatori.

- Divieto di Cessione e Assenso preventivo alla cessione (solo in ipotesi di Mutuo Chirografario - "PLAFOND CONFIDI" Convenzione Cassa Depositi e Prestiti (CDP) – Assoconfidi)

(i) UNI.CO. e il MUTUATARIO non potranno in alcun modo disporre o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto e/o ad esso connessi (ivi comprese le relative garanzie), ad eccezione della cessione, anche in garanzia, dei Crediti da parte di UNI.CO. a favore di CDP ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti.

(ii) UNI.CO. conferma e prende atto, anche in nome e per conto di CDP in forza di procura validamente conferita dalla stessa, della cessione di cui al Contratto di Cessione dei Crediti.

Il MUTUATARIO, inoltre, prende atto ed accetta senza riserva, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile, che UNI.CO. (il "Cedente") ha ceduto in garanzia in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il "Cessionario") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il "Contratto di Cessione") – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti del MUTUATARIO derivanti dal presente Contratto di Finanziamento.

(iii) Il MUTUATARIO prende atto e accetta che, in ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, anche in garanzia, i Crediti alla stessa ceduti in garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti.

- Trattamento tributario e spese contrattuali

Le spese connesse e conseguenti al presente contratto, suoi antecedenti e conseguenti ivi comprese le spese legali che la UNI.CO. S.c. dovesse sostenere in conseguenza dell'inadempimento del MUTUATARIO, nonché gli oneri tributari di qualsiasi natura, sono a totale carico del MUTUATARIO medesimo in quanto, per patto espresso, nessuna spesa direttamente o indirettamente relativa al mutuo stesso dovrà mai gravare sulla UNI.CO. S.c.. Il MUTUATARIO dichiara che il finanziamento RIENTRA nella fattispecie assoggettata all'aliquota dell'imposta sostitutiva dello 0,25% (zeroventicinque per cento) ai sensi dell'art. 1 bis comma 6 del D.L. 168/04 convertito dalla Legge 191/04 in quanto viene erogato per finalità indicate al precedente art. 1, sollevando la UNI.CO. S.c. da ogni accertamento in merito.

Gli importi relativi al predetto trattamento tributario e alle spese sono corrisposti dal MUTUATARIO contestualmente all'erogazione del mutuo da parte della UNI.CO. S.c. è fatta salva, quanto al ripetuto trattamento tributario, ogni eventuale necessaria integrazione e rimossa comunque qualsiasi eccezione al riguardo.

Solo in ipotesi di Mutuo Chirografario - "PLAFOND CONFIDI" Convenzione Cassa Depositi e Prestiti (CDP) – Assoconfidi, il presente Contratto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento e forma prestate, compresi gli atti relativi alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. di cui all'articolo 5, commi 7, lettera a), e 8, del D.L. n. 269/2003.

- Foro competente

I rapporti derivanti dal presente contratto sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia concernente l'applicazione e interpretazione del presente contratto, unico Foro competente è quello di Ancona.

Modulo "RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PMI A CONFIDI SU PROVISTA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A."

Spett.le **UNI.CO. Società Cooperativa**
Sede legale **Via Totti, 5 – 60131 Ancona**

Attraverso il presente modulo, le PMI potranno presentare richiesta di finanziamento che l'intermediario in indirizzo fornirà attraverso la provvista ricevuta dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP") in virtù del combinato disposto dell'articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009 e dell'articolo 3, comma 4-bis del D.L. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2009 e della Convenzione stipulata tra CDP e Assoconfidi il 25 settembre 2020.

DATI DELLA PMI RICHIEDENTE

Denominazione: _____
Codice Fiscale: _____
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: _____ prov: _____
Sede Legale: _____
Regione: _____
Provincia: _____
Stato: **ITALIA**
Settore di Attività Economica: _____

DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PMI RICHIEDENTE

Cognome: _____ Nome: _____
Codice Fiscale: _____
Luogo di nascita: _____ Data di nascita: _____
Residente in: _____
Via: _____ CAP: _____

STRUMENTI E RECAPITI PER EVENTUALI COMUNICAZIONI

Telefono: _____
Indirizzo e-mail (se disponibile, PEC): _____
Indirizzo di posta: _____
FAX: _____

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO RICHiesto

Importo del Finanziamento: _____
Data ultima scadenza del Finanziamento: __/__/____
Tipologia di tasso: _____
Destinazione economica dell'investimento: _____
Provincia di destinazione dell'investimento: _____
Stato di destinazione dell'investimento: _____

CARATTERISTICHE DELLA PMI RICHIEDENTE⁴

Il sottoscritto dichiara che, in conformità alla Convenzione CDP-Assoconfidi in data 25 settembre 2020, la PMI richiedente è qualificabile come "PMI", in quanto:

- Impresa autonoma operante in Italia con un organico pari a _____ dipendenti (equivalenti a tempo pieno), dunque inferiore a 249 unità; oppure
- Impresa non autonoma operante in Italia, con un organico, calcolato in termini di associazione o collegamento, pari a _____ dipendenti (equivalenti a tempo pieno), dunque inferiore a 249 unità.

Il Confidi potrà, a propria discrezione, integrare il presente modulo con la richiesta di ulteriori informazioni che la PMI dovrà fornire per poter accedere al predetto finanziamento.

Il richiedente prende atto che i termini e le condizioni del finanziamento verranno negoziati e determinati dal Confidi, il quale esaminerà la richiesta e deciderà eventualmente la concessione del finanziamento assumendosene il relativo rischio.

Il richiedente è consapevole e prende atto del fatto che l'operazione di finanziamento sarà subordinata al ricevimento da parte del Confidi della provvista corrispondente da parte di CDP. Pertanto, ove anche le istruttorie fossero state completate con esito positivo, in caso di mancato ottenimento della provvista da parte di CDP, il finanziamento richiesto in virtù della Convenzione stipulata tra CDP e Assoconfidi il 25 settembre 2020 non potrà essere erogato, senza alcuna responsabilità a carico del Confidi.

Luogo e Data: _____, __/__/____

Firma
(Il Legale Rappresentante)

\$(Firma2)

[Allegare Informativa privacy e modulo di consenso al trattamento dei dati adottati dal Confidi da consegnare alla PMI all'atto della sottoscrizione della presente richiesta].

Esito dell'istruttoria

Riquadro riservato al Confidi

Positivo

Negativo

⁴ Ai fini della individuazione delle caratteristiche della PMI si rinvia alla definizione di Beneficiario di cui all'Allegato 6 alla Convenzione Assoconfidi-CDP del 25 settembre 2020 (allegato alla presente).

ALLEGATO 6 ALLA CONVENZIONE

DEFINIZIONE DI BENEFICIARIO

Ai fini delle definizioni di “Beneficiario” di cui alla Convenzione, resta inteso che:

- (i) per **impresa** s'intende un'entità che svolge un'attività economica, a prescindere dalla sua forma giuridica; nella definizione rientrano quindi le aziende familiari, le società di persone e le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica. I lavoratori autonomi sono Beneficiari ai fini della Convenzione se sono iscritti in un registro delle imprese e sono titolari di partita IVA;
- (ii) per stabilire lo **status** di **piccola e media impresa (“PMI”)** del Beneficiario, il **numero dei dipendenti** è calcolato ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (la “Raccomandazione”)⁵, entrata in vigore il 1° gennaio 2005⁶.
- (iii) nel calcolo si tiene conto **(i) dei dipendenti diretti e (ii) dei dipendenti di imprese consociate conformemente alle definizioni di imprese autonome, associate e collegate formulate dalla CE**, riportate in sintesi nella seguente tabella. Si tiene conto anche dei rapporti tra imprese tramite persone fisiche se le imprese sono collegate (cfr. la seguente tabella) e operano nello stesso mercato o in mercati adiacenti. Il numero totale di dipendenti su base consolidata deve essere inferiore a 249:

Imprese autonome	<p>Si definisce autonoma un'impresa che detenga meno del 25% del capitale o dei diritti di voto (considerando il maggiore tra i due valori) di una o più altre imprese e nei confronti della quale nessun'altra impresa detenga una quota pari a o maggiore del 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto (considerando il maggiore tra i due valori).</p> <p>Eccezione Un'impresa può ugualmente essere considerata autonoma se le seguenti categorie di investitori detengono fino al 50% del suo capitale o dei suoi diritti di voto e non esercitano un'influenza dominante: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio e <i>business angel</i>, università e centri di ricerca senza scopo di lucro, investitori istituzionali, compresi fondi di sviluppo regionale, enti locali autonomi con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.</p> <p>Nel caso di imprese autonome si deve considerare soltanto il numero dei dipendenti dell'impresa.</p> <p>Nota: un'impresa perde lo status di PMI se uno o più enti pubblici detengono almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto, a meno che l'impresa rientri nella eccezione di cui sopra, nel qual caso la soglia massima è il 50%.</p>
Imprese associate	<p>Si definisce associata un'impresa che detenga almeno il 25% ma non oltre il 50% del capitale o dei diritti di voto (considerando il maggiore tra i due valori) di una o più altre imprese e nei confronti della quale nessun'altra impresa detenga una quota pari a o maggiore del 25% ma non superiore al 50% del suo capitale o dei suoi diritti di voto (considerando il maggiore tra i due valori).</p> <p>Nel caso delle imprese associate, il numero di dipendenti da considerare è calcolato come la somma del numero di dipendenti dell'impresa stessa più una quota di quelli di ciascuna delle imprese associate proporzionale alla percentuale delle azioni/dei diritti di voto posseduti. Devono essere aggiunti i dati delle eventuali imprese associate situate immediatamente a monte o a valle.</p>
Imprese collegate	<p>Due imprese sono considerate collegate se una delle due controlla l'altra, in forma diretta o indiretta, detenendo la maggioranza del capitale o dei diritti di voto o grazie alla capacità di esercitare un'influenza dominante tramite vincoli contrattuali o accordi. Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE le imprese collegate sono tenute a redigere un bilancio consolidato.</p> <p>Nel caso delle imprese collegate, il numero di dipendenti è calcolato come la somma del numero di dipendenti dell'impresa stessa più il numero totale di dipendenti di ciascuna delle imprese collegate lungo tutta la catena, a monte e a valle⁷.</p>

- (iv) conformemente alla Raccomandazione, i dati da impiegare per calcolare gli effettivi di un'impresa sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Per quanto riguarda le imprese in cui il numero degli effettivi è prossimo alla soglia prevista, la Raccomandazione contiene una disposizione secondo cui l'impresa perde lo *status* di PMI ogniqualvolta il numero di dipendenti superi tale soglia per due esercizi contabili consecutivi⁸;
- (v) per ulteriori chiarimenti ed esempi si rimanda alla pubblicazione della DG per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI (GROW) della Commissione europea dal titolo “Guida dell'utente alla definizione di PMI”⁹; e
- (vi) sebbene lo *status* di PMI di un'impresa sia determinato sulla base consolidata dei dipendenti diretti e di quelli in imprese correlate, come specificato in precedenza, nelle rendicontazioni da inviarsi a CDP ai sensi della Convenzione il Contraente il Finanziamento dovrà indicare soltanto il numero dei dipendenti diretti di ciascun Beneficiario.

⁵ Si precisa che, ai soli fini del criterio del numero degli occupati (il c.d. “criterio degli effettivi”), si rinvia - per quanto non espressamente richiamato nel presente Allegato 6 della Convenzione - alla Raccomandazione 2003/361/CE, di cui qui sono riportati i principali termini.

⁶ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20.5.2003, pag. 36 (http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_it).

⁷ Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE queste imprese sono chiamate per legge a tenere una contabilità consolidata ovvero sono pienamente consolidate nella contabilità di un'altra impresa.

⁸ Cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato della Raccomandazione.

⁹ https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_it
<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=it>

1. Titolare del trattamento

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, CDP), con sede in Roma, via Goito n. 4 (00185), tratta i suoi dati personali in qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e informandola circa l'utilizzo dei suddetti dati personali.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile scrivendo all'indirizzo mail privacy@cdp.it.

2. Fonti e Tipologia di dati trattati

I dati personali in possesso di CDP sono raccolti direttamente presso la clientela, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (quali il sito internet e i servizi web in esso contenuti), ovvero presso terzi come, ad esempio, Amministrazioni Pubbliche, Pubblici Registri, C.C.I.A.A., Banche dati di Società Private.

Nell'ipotesi in cui CDP acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti e servizi, sarà fornita un'informativa all'atto della registrazione dei dati o, comunque, non oltre la prima eventuale comunicazione.

I dati trattati da CDP possono includere informazioni personali (*nome, cognome, data di nascita, indirizzo, immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, ecc.*) e informazioni di contatto. Inoltre, nell'adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), nonché in occasione di comunicazioni da parte del cliente, può accadere che CDP tratti particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR.

3. Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di CDP secondo le seguenti finalità.

a) Finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione ed alla gestione dei rapporti con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, etc.) ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) GDPR.

b) Finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (nel caso, ad esempio, normativa c.d. "Antiriciclaggio" che impone l'adeguata verifica della clientela, alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in relazione allo svolgimento dell'attività creditizia) ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. c) GDPR;

Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario per perfezionare, dare esecuzione o proseguire il rapporto contrattuale con CDP.

c) Finalità funzionali alle attività di promozione e informazione commerciale della CDP, per le quali il cliente ha facoltà di manifestare o no il consenso ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) GDPR.

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto c) è facoltativo ed il relativo trattamento è sottoposto al presupposto legittimante del consenso. Il mancato consenso al trattamento non consentirà l'attività di promozione indicata, ma non pregiudicherà in alcun modo l'Interessato.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in presenza di strumenti innovativi introdotti da CDP.

5. Conservazione dei dati personali

I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR e, con riferimento alle finalità promozionali e di marketing, per un periodo di tempo comunque non superiore a 24 mesi.

CDP potrebbe conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge nonché per finalità di natura amministrativa, fiscale e/o contributiva periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.

In ogni caso, i dati vengono trattati oltre che nel rispetto della normativa vigente, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività finanziaria, ai quali CDP si è sempre ispirata.

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, CDP potrà comunicare i Suoi dati personali a terzi qualora tali operazioni di comunicazione dei dati siano strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati.

I suoi dati potranno, inoltre, essere comunicati a gestori di sistemi privati di informazioni creditizie.

Ulteriori comunicazioni saranno possibili nei confronti di soggetti garanti, se pertinenti al rapporto di garanzia in essere.

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati nell'ambito delle società facenti parte del gruppo, per finalità amministrative e contabili, nonché a soggetti terzi in adempimento di obblighi legali.

Al di fuori di tali ipotesi CDP necessita di comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni, appartenenti alle seguenti categorie:

- società controllate o collegate;
- soggetti pubblici o privati che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza previsti da disposizioni di legge;
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono nella gestione di sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo, ivi compreso il sito internet di CDP, gli applicativi web e le reti di telecomunicazioni (tra cui la posta elettronica);
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e conservazione, anche informatica, della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- società di recupero crediti;
- persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza a CDP, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da CDP anche nell'interesse della clientela;
- società che curano l'organizzazione delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99, in tutti i suoi aspetti e le sue fasi operative;

I soggetti appartenenti alle suindicate categorie svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.

7. Trasferimento dei dati extra UE

Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, CDP effettuerà il trattamento secondo le modalità consentite dalla legge vigente, quali consenso dell'interessato, adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA *Privacy Shield*) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni potranno essere acquisite previa esplicita richiesta al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) ai contatti indicati.

8. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti; l'interessato può ottenere da CDP: l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.

L'interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione, CDP si riserva la possibilità di non dare seguito all'istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito, n° 4, 00185 - Roma, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei dati personali, ovvero a mezzo posta elettronica direttamente al suddetto Responsabile, ai recapiti forniti al punto 1.

L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A
Via Goito, 4
00185 - ROMA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a _____, a fronte della informativa ricevuta da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP) di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679

- per quanto riguarda l'attività di promozione/informazione di cui al paragrafo 3 lettera c)

presta il consenso nega il consenso

al trattamento dei propri dati personali

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@cdp.it specificando in tale richiesta l'oggetto e gli estremi del rapporto in cui tale consenso era stato rilasciato.

Luogo e Data: _____, __/__/____

Firma
(Il Legale Rappresentante)
S{Firma3}